




Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Conferimento dell'incarico di esperto per l'attività di consulenza in relazione all'attuazione della misura MC24-12-1a del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, all'ing. Francesco Campopiano.

DATO ATTO che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:

- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il *Codice della protezione civile*, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi"*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali sopra citati prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì,



lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

VISTO

il **decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e, in particolare l'**articolo 20-ter**, che, tra l'altro:

- **al comma 1**, dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- **al comma 1-bis**, stabilisce che il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dal citato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento previste;
- **al comma 2**, prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- **al comma 2-bis**, autorizza il Commissario straordinario, con una o più ordinanze, a riorganizzare la struttura di supporto di cui al comma 2;
- **al comma 5**, stabilisce che la struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di dieci, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-ter in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 350.000 annui;
- **al comma 6**, stabilisce che per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, cui si sommano gli ulteriori euro 5 milioni per il 2025 stanziati dal richiamato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

CONSIDERATO che nell’ambito delle funzioni commissariali di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 è stata integrata l’attuazione di una specifica misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominata M2C4-I2.1a, riportata nella Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea (CID) del 2 maggio 2024, che prevede la realizzazione di interventi individuati dal Commissario straordinario nelle province di Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forlì-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e che riguardino:

- interventi per ripristinare i corsi d’acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, che interventi devono prevedere, per quanto possibile, soluzioni basate sulla natura e possono contemplare il riutilizzo dei materiali trasportati dalle alluvioni, e dovrebbero, inoltre, promuovere, nella misura del possibile, l’adozione di pratiche sostenibili di gestione del suolo e dei terreni per favorire la resilienza a lungo termine dei suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- interventi di ripristino della rete dei trasporti, che possono riguardare infrastrutture complementari (compresi i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate;
- interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l’edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari;

e ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilito nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “*non arrecare un danno significativo*” (2021/C58/01);

DATO ATTO che il traguardo M2C4-11ter, di cui è stata richiesta la modifica, che attualmente prevede, nell’ambito della misura M2C4-I2.1a, entro il 30 giugno 2026, il completamento di:

- almeno il **90%** degli interventi per ripristinare i corsi d’acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;
- interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario;
- almeno il **90%** degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l’edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che il rispetto dei target e milestone PNRR connessi alla misura M2C4-I2.1a richiede un elevato livello di coordinamento tecnico-operativo e amministrativo, nonché il monitoraggio costante dello stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi;

RAVVISATA	la necessità di nominare un esperto al fine di assicurare il necessario supporto relativamente alle attività specialistiche di consulenza in ambito tecnico-amministrativo, organizzativo e gestionale connesse con l'attuazione della richiamata misura PNRR;
VISTO	il curriculum vitae dell'ing. Francesco Campopiano, dirigente di ruolo della regione Emilia-Romagna, attualmente in servizio in posizione di comando con incarico dirigenziale di livello non generale presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale si evince una pluriennale esperienza nella trattazione di attività in campo tecnico-operativo, organizzativo e gestionale, sia in ambito emergenziale che nei processi di superamento dell'emergenza e ricostruzione, nonché, in particolare, una peculiare esperienza maturata nella definizione, regolazione, programmazione, gestione e attuazione delle misure contenute nel PNRR, come disciplinate dalle vigenti disposizioni, particolarmente adeguata allo svolgimento delle funzioni di esperto del Commissario Straordinario rispetto all'attuazione della specifica misura di competenza nell'ambito del citato PNRR;
RITENUTO	in considerazione della competenza, della disponibilità manifestata e dell'esperienza maturata, di dover conferire all'ing. Francesco Campopiano l'incarico di esperto della Struttura commissariale in relazione all'attuazione della misura PNRR attivata nell'ambito delle misure di ricostruzione conseguenti agli eventi alluvionali di cui trattasi;
VISTA	la nota del 4 agosto 2025, con la quale il Dipartimento per il Personale del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna l'intesa rilasciata in data 4 agosto 2025 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conferimento all'ing. Francesco CAMPOPIANO dell'incarico extraistituzionale di esperto per le attività di esperto per le attività connesse con l'attuazione della misura PNRR MC24-12-1a a supporto della Struttura commissariale in parola;
VISTA	la nota prot. n. 774917-U del 7 agosto 2025, con la quale il dirigente responsabile del Settore Sviluppo delle risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio della Regione Emilia-Romagna, acquisito il predetto parere favorevole reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso la determina n. 15293 del 7 agosto 2025, con la quale il Direttore Generale Risorse, Europa, Istituzioni e Innovazione della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato la prescritta autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, fino al 31 maggio 2026, ferma restando la necessità che l'incarico stesso sia svolto compatibilmente con le esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze, e nel rispetto dei limiti retributivi, ai sensi della normativa vigente;
VERIFICATA	l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico, secondo quanto dichiarato dall' ing Francesco Campopiano, con dichiarazione sottoscritta in data 21 novembre 2025 ;

Tutto ciò premesso e rilevato

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

Articolo 1

(Oggetto e durata dell'incarico)

1. All'ing. Francesco CAMPOPIANO, dirigente di ruolo della Regione Emilia-Romagna, in servizio, in posizione di comando con incarico dirigenziale di livello non generale, presso il Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è conferito l'incarico di esperto per le attività connesse con l'attuazione della misura PNRR MC24-12-1a nell'ambito della struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni, **a decorrere dal 1° dicembre 2025 e fino al 31 maggio 2026**.
2. Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza tecnico-amministrativa e strategica, finalizzata a supportare il Commissario straordinario, nella predisposizione, gestione e attuazione degli atti organizzativi e delle attività connesse con l'attuazione della misura PNRR MC24.12-1° relativa al processo di ricostruzione di cui in premessa, in raccordo con le diverse articolazioni operative competenti della struttura commissariale.
3. L'esperto supporta il Commissario straordinario nelle seguenti attività:
 - analisi tecnica e amministrativa degli interventi PNRR inclusi nella misura;
 - predisposizione di atti programmati, schede progetto, reportistica avanzamento, documenti di indirizzo;
 - supporto alla verifica della conformità degli interventi alle norme nazionali ed europee;
 - contributo ai rapporti istituzionali con PCM, MEF-RGS, Regioni, enti attuatori e soggetti attuatori;
 - monitoraggio dei rischi attuativi e individuazione di misure correttive.
4. Il Commissario straordinario potrà, inoltre, richiedere all'esperto ogni necessario supporto per tutte le questioni connesse all'adempimento dei compiti, delle attività e delle funzioni al medesimo Commissario attribuiti inerenti alla richiamata misura PNRR di competenza.
5. L'esperto assicura la propria disponibilità per incontri in presenza, anche nei territori interessati dall'attività commissariale, ovvero a mezzo telefonico o videoconferenze. Qualora richiesto, l'esperto assicura la propria presenza presso le sedi della Struttura commissariale, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tali attività saranno assicurate dall'esperto compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze, in conformità all'autorizzazione richiamata in premessa e in accordo con l'Amministrazione presso la quale presta attualmente servizio.

Articolo 2

(Compenso)

1. All'ing. Francesco CAMPOPIANO, per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito fino alla scadenza prestabilita, un compenso complessivo annuo lordo di **€ 30.000,00** (trentamila/00).
2. Il compenso di cui al comma 1 sarà corrisposto in rapporto alla durata dell'incarico, a partire dal 1° dicembre 2025 e fino alla scadenza del 31 maggio 2026.

3. Ai fini della liquidazione del compenso l'esperto è tenuto a presentare al Commissario straordinario, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento. Alla liquidazione ed al pagamento di quanto stabilito provvede la Struttura Commissariale, con cadenza bimestrale e mediante applicazione della ritenuta d'acconto Irpef, previa approvazione della suindicata relazione da parte del Commissario.
4. L'esperto si impegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo. Sarà cura del medesimo provvedere alla comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, al fine di riconciliare gli importi percepiti in virtù del presente incarico.
5. Salvo i casi nei quali, per effetto del presente incarico, il Commissario straordinario potrà richiedere diversamente, l'esperto svolgerà la propria attività presso la propria sede, utilizzando mezzi e strumenti di cui già dispone. All'esperto compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute e documentate per gli spostamenti disposti dal Commissario per raggiungere le sedi operative sul territorio, nei limiti e con le modalità previste per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il limite massimo dei rimborsi spese, pari a **euro 5.000,00**, si intende riferito all'intera durata dell'incarico.
6. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

(Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati)

1. L'esperto potrà utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di consulenza, che si intendono riservate e confidenziali, esclusivamente per le finalità del presente incarico.
2. L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla cessazione dell'incarico e riguarda qualsiasi informazione conosciuta durante l'espletamento delle funzioni.

Articolo 4

(Revoca e risoluzione anticipata)

1. L'incarico potrà essere revocato in ogni momento dal Commissario straordinario per motivate esigenze organizzative e funzionali della Struttura commissariale, nonché in caso di sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla sua copertura.
2. L'incarico è risolto anticipatamente nei seguenti casi:
 - a) accertata violazione degli obblighi di legge, regolamentari o delle direttive impartite dal Commissario straordinario;
 - b) sopravvenuta incompatibilità con l'incarico, anche derivante da altre attività o incarichi non dichiarati;
 - c) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto, comprese le relazioni periodiche di cui all'articolo 2;
 - d) accertata violazione degli obblighi di riservatezza o di corretto trattamento dei dati personali.
3. La revoca o risoluzione anticipata non dà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento; resta fermo il diritto dell'esperto al compenso maturato per le attività effettivamente svolte fino alla data di efficacia del provvedimento di cessazione.

4. L'esperto è tenuto a comunicare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, nonché a dichiarare eventuali ulteriori incarichi retribuiti presso pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cumulo dei compensi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

(Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, l'esperto deve rilasciare apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. In caso di ragioni di incompatibilità sopravvenute sarà onere dell'esperto darne pronta comunicazione alla struttura commissariale
3. L'esperto si impegna a comunicare alla Struttura commissariale ogni informazione utile in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Consulente ed eventuali casistiche/controinteressati che dovessero configurarsi.
4. L'esperto si impegna, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e dell'articolo 20 del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, ai fini della pubblicazione, sul sito istituzionale della Struttura commissariale, unitamente al proprio curriculum vitae, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 6

(Responsabilità e qualità della prestazione)

1. L'esperto è tenuto a svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività, assicurando elevati standard di qualità tecnico-giuridica e nel rispetto delle direttive impartite dal Commissario straordinario.
2. L'esperto risponde personalmente della correttezza, completezza e tempestività delle consulenze e degli atti predisposti, restando inteso che la sua attività non costituisce rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione.
3. In caso di errori gravi, ritardi ingiustificati, negligenze o mancato rispetto delle istruzioni ricevute, il Commissario straordinario potrà procedere alla riduzione del compenso, alla sospensione o alla revoca anticipata dell'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.
4. L'esperto è altresì responsabile dell'uso corretto dei documenti, dati e informazioni trattati nello svolgimento dell'incarico, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. L'esperto si impegna a trattare i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, per le sole finalità indicate nello stesso ed in modo strumentale all'espletamento dell'incarico stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

2. Per le attività di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente incarico, l’esperto si uniformerà alle disposizioni e misure di sicurezza che la Struttura commissariale adotterà in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è la Struttura commissariale.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. I compensi connessi al presente incarico sono erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9
(Attuazione e pubblicità)

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 44 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente conferimento di incarico riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo corrispettivo, sul sito istituzionale della Struttura commissariale, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.
2. Per l’inserimento nell’anagrafe delle prestazioni degli incarichi, l’incarico è inserito a cura della Struttura commissariale sul portale www.perlapa.gov.it della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
3. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

Articolo 10
(Decadenza)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, l’ing. Francesco CAMPOPIANO dovrà considerarsi decaduto dall’incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto.

Articolo 11
(Norme di Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, al decreto legislativo n. 33/2013, al decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, nonché alle vigenti norme in materia di incarichi esterni, PNRR e ricostruzione post-alluvione.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio